



34894/16

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUINTA SEZIONE PENALE

Composta da:

VINCENZO ROTUNDO
SILVANA DE BERARDINIS
ROSA PEZZULLO
ROSSELLA CATENA
FERDINANDO LIGNOLA

- Presidente -
- Rel. Consigliere -

PUBBLICA UDIENZA
DEL 27/04/2016

Sent. n. sez.
1317/2016

REGISTRO GENERALE
N.49491/2015

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(omissis) nato il (omissis) a (omissis)

avverso la sentenza del 09/07/2015 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di
BOLZANO

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita in PUBBLICA UDIENZA del 27/04/2016, la relazione svolta dal Consigliere
ROSA PEZZULLO

Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Luigi Birritteri
che ha concluso per

Udit i difensori Avv.;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale, Dott. Luigi Birritteri, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;

udito per l'imputato l'avv. (omissis) che ha concluso per l'accoglimento del ricorso;

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 9.7.2015 la Corte di Appello di Trento, Sezione distaccata di Bolzano, in parziale riforma della sentenza emessa in data 8.5.2014 dal Tribunale di Bolzano, dichiarava (omissis) colpevole del delitto di cui all'art. 497 ter n. 2 c.p., in relazione all'art. 497 bis, comma 1 c.p., condannandolo alla pena di mesi dieci e giorni venti di reclusione, per aver illecitamente detenuto e fatto uso di un distintivo contraffatto della Polizia di Stato, che esibiva spacciandosi per agente di Polizia, intimando alla sig.ra (omissis) di spostare la macchina altrimenti si sarebbe annotato la targa e l'avrebbe fatta rimuovere.

2. Avverso tale sentenza l'imputato, a mezzo del suo difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione, con il quale lamenta, l'inosservanza ed erronea applicazione degli art. 497 ter n. 2 e 497 bis/1 c.p. in relazione all'art. 49/2 c.p. e la contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, ai sensi dell'art. 606, primo comma, lett. e) c.p.p.; in particolare, la Corte territoriale ha escluso l'ipotesi di grossolanità del distintivo contraffatto esibito dall'imputato, che nell'occasione si spacciava per un agente della Polizia di Stato, atteso che solo dall'esame contemporaneo dei due distintivi emergono le diversità; tale valutazione, tuttavia, è totalmente smentita dalle stesse dichiarazioni della signora (omissis) che, per quanto risulta dalla querela, accertasi immediatamente della falsità dell'emblema, si recava a piedi presso la Polizia Municipale proprio per sporgere querela; la Corte, territoriale, dunque, travisando il fatto e senza dare risposta sul punto ai motivi di appello ha escluso che la valutazione della (omissis) circa l'inidoneità del distintivo a trarre in inganno fosse stata effettuata ex ante, trascurando che la stessa aveva affermato di essersi istantaneamente accorta dell'utilizzo del falso emblema, il che l'aveva spinta a recarsi immediatamente dalla Polizia Municipale; le modalità della condotta ed i particolari del distintivo utilizzato non hanno creato alcun dubbio nella vittima circa la falsità del segno di riconoscimento dell'agente stesso, pur trattandosi di cittadina straniera, sicchè non essendo stata la persona offesa minimamente ingannata dalla condotta dell'imputato, né tanto meno intimorita, la Corte d'appello, avrebbe dovuto escludere, ai sensi dell'articolo 49, comma secondo, c.p., la punibilità per l'inidoneità dell'azione all'offesa; sul punto, va richiamata la nota categoria del falso innocuo, ovvero del falso che risulti "inoffensivo" per la concreta inidoneità ad aggredire gli interessi da esso potenzialmente minacciati,



con conseguente necessità per l'interprete di un accertamento in concreto, in relazione alle peculiarità del singolo caso, onde verificare i possibili effetti della falsità con riferimento a quella determinata situazione giuridica interessata dalla falsità.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è inammissibile, siccome generico e, comunque, manifestamente infondato.

1. Ed invero, con l'unico motivo di ricorso il ricorrente ripropone in questa sede il tema del mancato riconoscimento nella fattispecie in esame della causa di esclusione della punibilità, di cui all'art. 49/2 c.p., essendo il falso da lui posto in essere inidoneo od inoffensivo, non essendo stato in grado di trarre in inganno la sig. ^(omissis) alla quale veniva mostrato il distintivo (contraffatto) della Polizia di Stato.

Nel riproporre tale tema, tuttavia, il ricorrente omette di confrontarsi con quanto ritenuto dalla Corte territoriale che -dopo aver rilevato che dall'esame del solo distintivo di polizia contraffatto non può ritenersi emergente alcun sospetto sull'autenticità di esso e che, pertanto, deve essere esclusa l'ipotesi di grossolanità del falso, potendo solo dall'esame contemporaneo dei due distintivi ricavarsi le diversità - ha evidenziato come la ^(omissis) non aveva alcuna possibilità di riconoscere la falsità del distintivo nel momento e nelle circostanze in cui le era stato esibito dall'imputato, atteso che il sospetto sull'autenticità del distintivo era sorto innanzitutto per il comportamento tenuto dal falso poliziotto, che non si era qualificato correttamente, non comunicando nome, cognome e grado, come richiestogli e, poi, per la custodia apparsa troppo consumata per essere vera agli occhi della malcapitata.

L'imputato, come detto, non considera tale ultima dirimente circostanza, incorrendo nell'esposizione del motivo di ricorso, nel vizio di aspecificità, dovendo ritenersi generici i motivi di ricorso non solo quando risultino intrinsecamente indeterminati, ma altresì quando difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato (Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013).

2. Nel ricorso l'imputato si limita ad addurre che in querela la ^(omissis) avrebbe riferito di essersi accorta immediatamente della falsità dell'emblema ed all'uopo ha allegato al ricorso tale atto, redatto, peraltro in lingua tedesca, atto questo che, tuttavia, non può essere considerato in questa sede di legittimità. In proposito, giova richiamare quanto evidenziato da questa Corte, secondo cui la querela può essere inserita nel fascicolo per il dibattimento ed è utilizzabile ai soli fini della procedibilità dell'azione penale, con la conseguenza che da essa il giudice non può trarre elementi di convincimento al fine della ricostruzione



storica della vicenda, tranne che per circostanze o fatti imprevedibili, risulti impossibile la testimonianza dell'autore della denuncia-querela (Sez. 5, n. 51711 del 06/10/2014, Rv. 261735).

La Corte territoriale nell'escludere la ricorrenza dell'ipotesi di cui all'art. 49/2 c.p. ha fatto corretta applicazione dei principi espressi da questa Corte, secondo cui integra il delitto di cui all'art. 497 ter, comma primo, seconda parte, cod. pen. (possesso di segni distintivi contraffatti), la detenzione di un distintivo delle forze dell'ordine (nella fattispecie in esame della Polizia di Stato) che, pur senza riprodurre fedelmente l'originale, ne simuli la funzione, sia cioè idoneo a trarre agevolmente in inganno il cittadino sulle qualità personali di colui che ne fa uso e sul potere connesso all'uso del segno stesso (Sez. 5, n. 3556 del 31/10/2014). Anche con riguardo ai segni distintivi la punibilità è esclusa solo nel caso di grossolana falsificazione, immediatamente riconoscibile da chiunque (Sez. 5, n. 3556 del 31/10/2014).

Alla declaratoria di inammissibilità segue per legge la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, trattandosi di causa di inammissibilità riconducibile a colpa del ricorrente al versamento, a favore della Cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in Euro 1000,00, ai sensi dell'art. 616 c.p.p..


p.q.m.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 27.4.2016


Il Consigliere estensore

Rosa Pezzullo



Il Presidente

Vincenzo Rotundo



Depositata in Cancelleria

Roma, li 16 AGO 2016



Il Funzionario Giudiziario
Tiziana PASQUAZI

